



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 857

DEL 3 agosto 2016

PREC 04/16/L

Oggetto: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del d.lgs 12 aprile 2006, n. 163 presentata da Ance Catania - Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive (Irsap) - Affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e realizzazione del sistema di videosorveglianza delle aree industriali di Caltanissetta Calderato e San Cataldo scalo - Procedura aperta - Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso - Importo a base di gara: € 464.666,01

Precontenzioso - Istanza - Associazioni o comitati - Tutela di interessi diffusi e collettivi - Legittimazione attiva - Ance - Sussiste

L'ANCE è soggetto legittimato a proporre un quesito avente carattere generale avverso un bando in relazione ai propri fini statuari a tutela dei diritti e degli interessi professionali degli imprenditori edili associati

Art. 2, comma 2, Regolamento 02 settembre 2014, sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Tariffe professionali - Decreto ministeriale 143/2013 - Suddivisione in categorie e classi - Previgente 1. 143/1949 - Corrispondenza con le categorie e classi - Onere della Stazione appaltante

L'onere di identificare la corrispondenza di classi e categorie relativamente alle tariffe per le certificazioni previste nel DM 143/2013 non può che essere rivolto alla stazione appaltante, in quanto diversamente opinando la valutazione della sussistenza dei requisiti avverrebbe con criteri disomogenei tra i concorrenti.

D.M. 31 ottobre 2013, n. 143



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Cauzione definitiva – Deroga per la Regione siciliana - Riduzione – Legge regionale - Bandi Tipo – Non è self executing

La clausola che propone la riduzione della cauzione, in via derogatoria rispetto alla disciplina di legge regionale (di recepimento della disciplina del Codice dei contratti pubblici nella regione Sicilia), debba essere necessariamente adottata con decreto integrativo ex art. 7, l. r. 12/2011 dell'Assessore regionale per le infrastrutture della l.r. che adotta i Bandi tipo (cfr art. art. 11, comma 3, D.P.R.S. 13/2012) e non può essere considerata *self executing*.

Art. 7, L. r. Siciliana 12 luglio 2011, n. 12

Art. 11, comma 3, D.Pres. R.Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13

Il Consiglio

VISTA l'istanza di parere prot. 128858 del 06/10/2015 presentata da Ance Catania relativamente alla procedura di gara per *l'affidamento di un appalto integrato di progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza e realizzazione del sistema di videosorveglianza delle aree industriali di Caltanissetta Calderato e San Cataldo scalo;*

VISTO l'avvio dell'istruttoria avvenuto in data 19.01.2016, prot. 8398 con il quale è stato comunicato alle parti l'avvio del procedimento e concessi termini per memorie di replica;

VISTI gli atti e documenti pervenuti dalle parti interessate e, in particolare, da parte di Ance Catania, con nota prot. 9156 del 20.01.2016, nonché, da parte di Irsap, la nota prot. 15855 del 29.01.2016;

CONSIDERATO che l'Ance afferma la propria legittimazione attiva in relazione ai propri fini statuari a tenore dei quali l'Associazione ha per scopo quello di (...) tutelare i diritti e gli interessi professionali degli imprenditori edili associati;

CONSIDERATO che il Regolamento del 02 settembre 2014, sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispone, all'art. 2, comma 2, che "(s)ono legittimati a presentare istanza i soggetti portatori di interessi pubblici o privati nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati";

RITENUTO, pertanto, che l'ANCE sia soggetto legittimato a proporre istanza nel caso di specie;

VISTO il quesito proposto da ANCE, con il quale si domanda, con ampia argomentazione in diritto, se sia corretto che, per la progettazione, l'ente appaltante abbia rimesso agli operatori economici la ricerca della corrispondenza di eventuali certificazioni possedute con riferimento alle categorie del



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

sopravvenuto D.M. Giustizia 143/2013 o non abbia, invero, l'obbligo di indicare nella *lex specialis*, per le nuove categorie di opere previste nel D.M. 143/2013, le categorie di corrispondenza con quelle previste con la previgente l. n. 143/1949;

VISTO che il Bando di gara per l'appalto integrato in oggetto indica, al punto II.2.2), per classe e categoria la T.02 per un importo del valore di € 425.797,99, riferite al D.M. 31 ottobre 2013, n. 143;

CONSIDERATO che al fine di determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, ivi compreso l'appalto integrato, è obbligatorio fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia del 31 ottobre 2013, n. 143 (Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria);

VISTO che, nella documentazione alla istanza, la stazione appaltante riconosce che per la categoria considerata il citato decreto non individua alcuna corrispondenza e non è assimilabile *sic et simpliciter* ad alcuna delle categorie precedentemente individuate dalla l. 143/1949 e successivi DM, indicando che il concorrente debba "*preoccuparsi di allegare idonea documentazione dalla quale risulti, in maniera inequivocabile, senza, quindi valutazioni discrezionali da parte della commissione di gara, che i servizi svolti, pur essendo ricompresi in categorie previste dalla classificazione antecedente il DM 143/2013, sono riclassificabili alla luce del DM citato, nella categoria T.02*" (IRSAP, nota 14698 del 25/11/2015), rimettendo pertanto tale onere ai singoli operatori economici;

CONSIDERATO che "*ai fini dell'individuazione dei requisiti di partecipazione, nei bandi di gara è necessario indicare la classe e la categoria o le classi e le categorie dell'intervento, desunte dall'articolo 14 della tariffa professionale degli ingegneri ed architetti (legge n. 143/1949, cit.)*" (ANAC, Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010);

CONSIDERATO, inoltre, che "*nella determinazione n. 30/2002, è stato affermato che occorre indicare nel bando di gara la classe e categoria o le classi e le categorie dell'intervento, in quanto ciò è funzionale anche per la dimostrazione dei requisiti minimi di partecipazione o della indicazione dei requisiti da impiegare*" (ANAC, Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010);

CONSIDERATO che l'Autorità, con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, ha affermato che "*In relazione, poi, alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della l. 143/1949, si rileva l'esigenza che le stazioni appaltanti evitino interpretazioni eccessivamente formali che possano determinare ingiustificate restrizioni alla partecipazione alle gare*";

CONSIDERATO che l'Autorità, con la Determinazione n. 4 del 25 febbraio 2015, ha affermato altresì che la necessità di identificazione sussiste "*perché il candidato/concorrente deve conoscere in base a quale articolazione degli interventi, identificabili mediante classi e categorie, sarà effettuata la valutazione della stazione appaltante, dal momento che un elemento di valutazione positiva sarà costituito dalla maggiore omogeneità fra l'intervento cui si riferisce il servizio e quelli già svolti*";



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

RITENUTO che l'onere di identificare la corrispondenza di classi e categorie di cui alle precedenti disposizioni tariffarie non può che essere rivolto alla stazione appaltante, in quanto diversamente opinando la valutazione della sussistenza dei requisiti avverrebbe con criteri disomogenei tra i concorrenti;

VISTO il secondo quesito proposto da ANCE con il quale si domanda se sia legittima la previsione della richiesta di cauzione definitiva, così come disposta dall'art. 11, comma 3, lett. a) del Decreto Presidente Regione Siciliana n. 13/2012, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà produrre cauzione definitiva ai sensi dell'art. 11, comma 3, D.P.R.S. n. 13/2012, nella forma di cauzione in contanti o bancaria per la metà della parte eccedente il ribasso superiore al 20%, in assenza della emanazione dei bandi tipo ex art. 7, l.r. n. 12/2011;

CONSIDERATO che la clausola che propone la riduzione della cauzione nella misura sopra citata, derogatoria rispetto alla disciplina di legge regionale (di recepimento della disciplina del Codice dei contratti pubblici nella regione Sicilia), debba essere disciplinata con decreto integrativo ex art. 7, l. r. 12/2011 dell'Assessore regionale per le infrastrutture della l.r. che adotta i Bandi tipo (cfr art. art. 11, comma 3, D.P.R.S. 13/2012) e non può essere considerata *self executing*;

VISTO altresì il parere n. 2 del 29 luglio 2014, con il quale l'Autorità ha affermato che "*l'applicabilità delle norme regionali che introducono previsioni in deroga rispetto alle prescrizioni contenute nel Codice dei contratti pubblici con riferimento alla cauzione definitiva appare subordinata all'approvazione dei bandi tipo di cui all'art. 7 della l. regionale della Sicilia n. 12/2011*";

VISTO altresì che il medesimo orientamento è stato espresso dal TAR Sicilia, Palermo, III, sent. 2018/2013;

RITENUTO che tale forma alternativa di deposito cauzionale, derogatoria rispetto alla previsione di legge, possa essere adottata soltanto con atto previsto dalla legge medesima.

RILEVATO che sulla questione l'Autorità può pronunciarsi, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento sull'esercizio della funzione di componimento delle controversie di cui all'art. 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163

Il Consiglio

Nell'adunanza del 3/8/2016



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

ritiene che l'ANCE sia soggetto legittimato a proporre un quesito avente carattere generale avverso un bando in relazione ai propri fini statutari a tutela dei diritti e degli interessi professionali degli imprenditori edili associati;

ritiene che l'onere di identificare la corrispondenza di classi e categorie relativamente alle tariffe per le certificazioni previste nel D.M. 143/2013 non può che essere rivolto alla stazione appaltante, in quanto diversamente opinando la valutazione della sussistenza dei requisiti avverrebbe con criteri disomogenei tra i concorrenti;

ritiene che la clausola che propone la riduzione della cauzione, in via derogatoria rispetto alla disciplina di legge regionale (di recepimento della disciplina del Codice dei contratti pubblici nella regione Sicilia), debba essere necessariamente adottata con decreto integrativo ex art. 7, l. r. 12/2011 dell'Assessore regionale per le infrastrutture della l.r. che adotta i Bandi tipo (cfr art. art. 11, comma 3, D.P.R.S. 13/2012) e non può essere considerata *self executing*.

Raffaele Cratone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data
Il Segretario Maria Esposito

30 agosto 2016

Maria Esposito